

N. R.G. 1819/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1819/2014, trattenuta in decisione in data
15.11.2017 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv.
[redacted];
A [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
BE [redacted];
[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted];

ATTORE

Contro

BANCA [redacted], con il patrocinio dell'avv. PERTICARARI
RENATO

[redacted]
[redacted] con il patrocinio dell'avv.
PERTICARARI RENATO elettivamente domiciliato in VIA [redacted]
[redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata, gli odierni attori citavano in giudizio la Banca [redacted] spa rilevando che:

[redacted], quale titolare della Ditta [redacted], e [redacted], in qualità di fideiussore, stipulavano due contratti di mutuo fondiario con la ex Banca [redacted], il primo in data 01.04.2009, con atto per Notaio in Vasto (CH) [redacted] Rep. N.4 [redacted], Racc. n. [redacted], ed il secondo in data 04.05.2012 con atto per Notaio in Campobasso [redacted] Rep. N. [redacted], Racc.n. [redacted];

Con il primo contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, veniva erogata dalla Banca la somma di €562.000,00; nel citato contratto veniva pattuito un tasso di interesse iniziale fisso del 3,998 % nominale annuo, pari ad un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) o TAEG (Tasso Effettivo Annuo Globale) del 4,225 % effettivo annuo, per la durata di anni 15, rimborsabile con n. 180 rate mensili costanti posticipate;

Con il secondo contratto di mutuo veniva erogata la somma di € 227.000,00 con pattuizione di un tasso iniziale del 6.798 %, corrispondente ad un indicatore sintetico di costo (o TAEG) pari al 7,375 %, per la durata di anni 15 mediante pagamento di n.180 rate mensili;

Entrambi i contratti prevedevano, oltre al tasso di mora quantificato in due punti percentuale in più del tasso corrispettivo pattuito, sia l'assicurazione obbligatoria degli immobili concessi in ipoteca, sia la penale per estinzione anticipata; quest'ultima quantificata nell' 1 % per il contratto del 2009 e nell' 1,250 % per il contratto del 2012.

Con il presente atto gli attori si opponevano, ex art.615 1° comma c.p.c., all'atto di precetto notificato dall'allora Banca [redacted] s.p.a. e convenivano in giudizio la Banca al fine di:

- 1) accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace l'intimato atto di precetto opposto per quanto esposto nella parte motiva dell'opposizione;
- 2) accertare l'effettivo tasso applicato ai contratti di mutuo per cui è causa;
- 3) accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo del 01.04.2009, che il tasso di mora applicato dalla banca, pari al tasso nominale aumentato di due punti percentuali era usurario *ab origine*, in quanto superiore ai tassi soglia pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia, atteso il particolare stato di bisogno del mutuatario;
- 4) accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo del 04.05.2012, che il tasso di mora applicato dalla banca, pari al tasso nominale aumentato di due punti percentuali, era usurario *ab origine* in quanto superiore ai tassi soglia pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia, atteso il particolare stato di bisogno del mutuatario;
- 5) accertare l'entità degli interessi effettivamente



percepiti dalla banca in base a quanto previsto dalla L. n.108/1996 e, nel caso di superamento del tasso soglia, dichiarare non dovuti gli interessi; 6) accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia e/ o CRIF o altra banca dati di rilevamento del merito creditizio e, per l'effetto, condannare la banca alla cancellazione della segnalazione ed al risarcimento dei danni; 7) accertare e dichiarare se vi è stata da parte della banca un'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, anche in violazione dell'art.1283 cod.civ. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni indicate nelle premesse, chiedevano di ridurre l'importo di cui all'intimato precetto in quanto manifestamente errato.

Si costituiva la ex Banca [redacted] s.p.a. contestando l'atto di opposizione in ogni suo punto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

In corso di causa, precisamente in data 7.03.2016, si costituiva in giudizio la [redacted] Banca [redacted] s.p.a., poiché la Banca [redacted] s.p.a. era stata posta in Amministrazione Straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la costituzione del nuovo soggetto al quale erano stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione, già facenti capo alla Banca [redacted] S.p.a.

La domanda è solo parzialmente fondata.

Oggetto della presente opposizione è valutare se la Banca abbia diritto a procedere ad esecuzione per gli importi intimati in precetto.

Si rammenta che nell'atto di precetto veniva chiesto il pagamento, in favore della Banca [redacted] S.p.A., della complessiva somma di euro 747.067,59 oltre le spese di notifica del precetto, le spese successive e l'ulteriore compenso per la fase esecutiva, nonché gli interessi fino al saldo effettivo; in particolare, per il primo mutuo era stata precettata la somma di euro 506.757,01, per il secondo la somma di euro 239.660,58.

Quanto alla domanda di accertamento dell'applicazione da parte della convenuta, in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia, occorrono alcune premesse generali in ordine all'individuazione del tasso di interesse da considerare.



L'art. 644 c.p., al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia, che della fattispecie è l'elemento imprescindibile. Essa è infatti rimessa alle rilevazioni trimestrali di cui all'art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.

Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia anti-usura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va interpretata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal decreto legge n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 28 febbraio 2001. Pertanto, *"ai fini dell'applicazione dell'art 644 codice penale e dell'art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Dunque il legislatore ha stabilito il principio secondo cui la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto (sul punto si veda Cass. civ. sent. n. 5324 del 4.4.2003 e, da ultimo, Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che ha chiarito che la norma interpretativa in esame attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi). Tale soluzione è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale che, nel respingere le innumerevoli eccezioni di incostituzionalità sollevate contro la legge 24/2001, ha riconosciuto la piena conformità alla Costituzione della legge di interpretazione autentica (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 29/2002, nella quale così si afferma: *"l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza"*).

Del resto, il mutuo è un contratto reale che ravvisa il suo momento perfezionativo nella *traditio* ossia nella consegna al mutuatario, da parte del mutuante, di una quantità di denaro o cose fungibili. Di conseguenza, il momento che rileva ai fini dell'applicazione o meno della legge 108/1996 è sicuramente rappresentato dalla stipula del contratto. L'obbligo di restituzione corrisposto a titolo di mutuo dal mutuante al mutuatario sorge nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario (cfr. Cass. civ. sentenze n. 12123 del 21.12.1990) e non di volta in volta con la scadenza delle singole rate; in conclusione sul



punto, la valutazione della misura dei tassi d'interesse deve essere effettuata al momento della stipula del contratto e non a quello delle successive dazioni.

Si rileva, inoltre, che non può essere accolta la prospettazione -che sembra riproporre la tesi della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio- secondo la quale, nella verifica dell'usura, il tasso effettivo annuale andrebbe calcolato facendovi rientrare anche i costi potenziali, come la mora e la penale per l'estinzione anticipata.

Invero, l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi presi singolarmente, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, visto che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro ed hanno diversa natura e funzione

Ciò premesso, dai documenti in atti e dalla espletata ctu risulta che la ditta attrice ha stipulato con Banca [redacted] spa:

1)CONTRATTO di MUTUO FONDIARIO N. [redacted] DEL 01.04.2009, stipulato ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 dal [redacted] in qualità di titolare dell'omonima ditta "[redacted]", consistente nell'erogazione di una somma pari ad Euro 562.000,00, da restituire in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili, posticipate, scadenti l'ultimo giorno del mese. Il mutuo entrava in ammortamento dal 30 aprile 2009 con il pagamento per la parte mutuataria degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso iniziale del 3,998%, e conteggiati dalla data di erogazione fino alla predetta data del 30 aprile 2009. A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria in favore della Banca [redacted] S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 1.124.000,00 sui beni di [redacted] siti in Montefalcone del Sannio e in Roccavivara. A maggior garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria si costituiva fideiussore solidale per tutte le ragioni del debito [redacted], coniuge del [redacted]

Risulta depositato agli atti il contratto di mutuo e il documento di sintesi riportante le seguenti condizioni economiche:

- a) durata: 180 rate mensili;
- b) Tasso annuo: variabile del 3,998% nominale pari a Euribor 6 mesi lettera (div. 360) (media mese precedente) pari all'epoca della stipula al 1,798% maggiorato di 2,200 punti percentuali;
- c) Indice Sintetico di Costo (ISC): 4,225%;
- d) Modalità di calcolo degli interessi:



Per gli interessi di ammortamento e preammortamento l'anno commerciale;

Per gli interessi di mora l'anno civile;

- e) Interessi di mora: tasso contrattuale + 2%;
- f) Imposta sostitutiva: 0,250% dell'importo erogato;
- g) Spese di istruttoria: Euro 5.620,00;
- h) Spese perizia tecnica: Euro 748,80;
- i) Spese invio avviso di scadenza: Euro 2,50;
- j) Spese incasso rata: Euro 2,00;

2) CONTRATTO di MUTUO FONDIARIO N. [REDACTED] del 4.05.2012, stipulato ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, da [REDACTED] in qualità di titolare dell'omonima ditta "[REDACTED]", consistente nell'erogazione di una somma pari ad Euro 227.000,00, da restituire in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili, posticipate, scadenti l'ultimo giorno del mese. Il mutuo entrava in ammortamento dal 31 maggio 2012 con il pagamento per la parte mutuataria degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso iniziale del 6,798%, e conteggiati dalla data di erogazione fino alla predetta data del 31 maggio 2012. A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria in favore della Banca [REDACTED] S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 454.000,00 sui beni del [REDACTED] siti in Montefalcone del Sannio e in Roccavivara.

A maggior garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria si costituiva fideiussore solidale per tutte le ragioni del debito [REDACTED], coniuge del [REDACTED].

Risulta depositato agli atti il contratto di mutuo e il documento di sintesi riportante le seguenti condizioni economiche:

- a) durata: 180 rate mensili;
- b) Tasso annuo: variabile del 6,798% nominale pari a Euribor 6 mesi

lettera (div. 360) (media mese precedente) pari all'epoca della stipula al 1,048% maggiorato di 5,750 punti percentuali;

- c) Indice Sintetico di Costo (ISC): 7,375%;
- d) Modalità di calcolo degli interessi:

Per gli interessi di ammortamento e preammortamento l'anno commerciale;

Per gli interessi di mora l'anno civile;



- e) Interessi di mora: tasso contrattuale + 2%;
- f) Imposta sostitutiva: 0,250% dell'importo erogato;
- g) Spese di istruttoria: Euro 2.837,50;
- h) Spese perizia tecnica: Euro 374,36;
- i) Spese invio avviso di scadenza: Euro 2,50;
- j) Spese incasso rata: Euro 2,00.

A) Si osserva, quanto alle contestazioni sulla asserita indeterminatezza dei tassi di interesse, che non trovano riscontro documentale i profili di "indeterminatezza sostanziale", posto che nei due contratti risultano indicati i tassi applicati e che non vi sono elementi di difformità degli stessi rispetto ai tassi applicati in corso di rapporto.

B) Venendo alla verifica dell'usurarietà, applicando i principi di cui si è dato conto, occorre un'ulteriore premessa circa l'individuazione degli interessi applicati ai due contratti, rispetto ai quali valutare il superamento del tasso soglia.

L'art. 1813 c.c., che definisce il mutuo come "*contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*", e l'art. 1814 c.c., ai sensi del quale "*Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario*", qualificano il mutuo tanto come negozio traslativo della proprietà quanto come negozio restitutorio. Poiché il mutuo è un contratto naturalmente oneroso, gli interessi dovuti sono in giurisprudenza definiti come "*corrispettivi*", in quanto rappresentano il corrispettivo dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario e si differenziano dagli interessi moratori. Ebbene, gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell'utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo (art. 1815); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall'art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata *ex lege*, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al creditore.

Posta tale differenza ontologica e nei presupposti tra le due tipologie di interesse, è evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 06/10/2015, Trib.



Verona 12/09/2015). Peraltro, la prospettata sommatoria produrrebbe l'effetto per cui, in ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto.

Sul punto, non può giovare all'attrice il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, in quanto il riferimento contenuto nella sentenza richiamata alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non implica affatto l'affermazione del principio della necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si limita a richiamare la modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità, risultava usurario, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, trattandosi di mutuo e quindi vertendosi nella seconda ipotesi, va richiamato il principio secondo cui la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto (sul punto si veda Cass. civ. sent. n. 5324 del 4.4.2003 e, da ultimo, Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che ha chiarito che la norma interpretativa in esame attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi).

In ragione di quanto detto, relativamente alla riferibilità del superamento del tasso soglia al momento genetico del contratto, va esclusa ogni rilevanza alla cd. usura sopravvenuta.

Sulla materia sono peraltro recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiarendo che "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta



soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).

Al fine di completare il quadro dei parametri di riferimento, ritiene questo giudice che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia tempo per tempo vigente, **vada determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento.** Dette "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG (art. 2, co. 3, Decreto del Ministro del Tesoro 08/07/1992), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano, 21.10.2014).

Sulla base delle sopra esposte considerazioni e fissati i criteri di riferimento, tenuto conto dei risultati cui è giunto il nominato consulente, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami ai conteggi effettuati, non contestati, si perviene al rigetto della domanda con riferimento al mutuo stipulato in data 1.04.2009.

Invero, per tale contratto risulta applicato dalla Banca il tasso concordato; inoltre, sia il TAEG (pari al 4,244%), sia il tasso di mora (pari al 5,998%) erano inferiori al tasso soglia di riferimento (tenuto conto della data di stipula del contratto) pari al 6,87% .

Invece, per il contratto di mutuo del 4.05.2012, mentre il TAEG era pari al 7,186%, inferiore al tasso soglia del periodo (pari all'8,575%), il tasso di mora era pari all'8,798% e, quindi, superiore al tasso soglia.



Va comunque sottolineato che la circostanza della pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia determina la nullità esclusivamente della clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Pertanto, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della pattuizione degli interessi corrispettivi, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari, tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Infine, privo di riscontri è l'assunto, prospettato in alcune parti degli scritti difensivi degli attori, per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe che gli interessi applicati finiscano per essere calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi nel frattempo maturati, dando automaticamente luogo a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge: è infatti indubitabile che il conteggio degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato solo sul debito residuo, sul capitale, cioè, che rimane da restituire alla banca mutuante. Partendo poi dall'interesse, il metodo consente di calcolare per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non viene accumulato al capitale, e non è mai produttivo di altro interesse, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale medesimo, il quale solo rimane produttivo di interessi. In altri termini, una volta che, mediante il pagamento della rata del piano, l'interesse viene corrisposto unitamente alla quota capitale, nella successiva rata il capitale residuo – ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso – torna a essere conteggiato depurato da qualsivoglia effetto anatocistico (cfr., in tal senso, Trib. Pescara 10/04/2014; Trib. Benevento 19/11/2012, n. 1936; Trib. Milano 05/05/2014, n. 5733, Trib. Siena 17/07/2014).

Nessuna illegittimità può quindi derivare neppure dall'utilizzo, nel contratto originario e in quello rinegoziato, di tale metodologia di calcolo delle rate.



Le spese vanno compensate nella misura dell'80%, visto il rigetto della domanda per la parte relativa al primo contratto di mutuo e visto che è stato comunque acclarato che la Banca ha diritto di procedere ad esecuzione per rilevanti somme dovute in dipendenza di entrambi i contratti di mutuo, mentre seguono la soccombenza dell'istituto per la parte residua, avendo trovato accoglimento l'eccezione di nullità relativa alla pattuizione degli interessi moratori del secondo contratto di mutuo; dette spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria svolta e dello scaglione di riferimento.

Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accerta che la Banca convenuta ha diritto di procedere ad esecuzione, con la precisazione che nel contratto di mutuo del 4.05.2012 la clausola determinativa degli interessi moratori è nulla e, quindi, interessi computati in applicazione di tale clausola sono da ritenersi non dovuti, ferma restando la debenza degli interessi corrispettivi;
- 2) Compensa nella misura dell'80% le spese processuali e pone il pagamento della parte residua a carico della Banca, spese che in questa misura liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- 3) Pone le spese di c.t.u. integralmente a carico della Banca.

Campobasso, 21 maggio 2018

Il Giudice
Barbara Previati



